

ORIGINALE

Registro delibere n° 15

Proposta n. 13/2018



COMUNE DI MARTELLAGO

Città Metropolitana di Venezia

Immediatamente eseguibile

- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione
del giorno 20/04/2018, ore 20.33*

OGGETTO:

PRESA ATTO OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: VERITAS SPA, ASI SPA, ALISEA SPA GESTIONE SERVIZIO IDRICO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO E ADESIONE AI PATTI PARASOCIALI E ALLO STATUTO DI VERITAS SPA.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti** del mese di **Aprile** alle ore **20.33** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	BARBIERO MONICA	Sindaco	X	
2	Brunello Giovanni			X
3	Marcato Giancarla	Presidente	X	
4	Moscatelli Elena		X	
5	Zanuoli Alessandro		X	
6	Semenzato Tiziano		X	
7	Foradori Francesco			X
8	Tomaello Silvia		X	
9	Casarin Marco			X
10	Niero Thomas		X	
11	Faraon Sara		X	
12	Marino Gabriele		X	
13	Simoncini Barbara		X	
14	Marchiori Andrea		X	
15	Niero Silvano		X	
16	Pesce Gianfranco		X	
17	Ferri Alberto		X	
			14	3

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. **Longo Silvano Segretario Generale**.

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Favaron, Vian S., Campagnaro, Loro, Trevisan. La Sig.ra **Giancarla Marcato**, nella sua qualità di **Vicepresidente**, ha assunto la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Scrutatori i Consiglieri: **Moscatelli Elena, Faraon Sara, Simoncini Barbara**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto:

Premesso che

1. *Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo in house providing, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;*
2. *questo Comune, ha nel tempo deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società in house providing, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
3. *questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS S.p.A., ha sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS S.p.A.;*
4. *pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;*
5. *la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;*
6. *il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;*
7. *questo Comune, con atto consiliare n. 66 del 27/11/2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione in house providing e, in particolare, attraverso VERITAS S.p.A.;*
8. *VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;*
9. *l'Azienda Servizi Integrati S.p.A. in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'in house providing in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;*
10. *a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS S.p.A. ha acquisito il controllo di ALISEA S.p.A. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS S.p.A.;*
11. *conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;*
12. *il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013 ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA S.p.A. e della loro conformità al diritto comunitario;*
13. *ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;*

Considerato che

14. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36";
15. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
16. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;
17. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
18. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato "1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21...", auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;
19. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";
20. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare "uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito";
21. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito "1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio";
22. l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;

23. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
24. l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che "Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale";
25. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "**Venezia**" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
26. il Comune di Martellago appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
27. le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";
28. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 66/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 la durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con termine di scadenza del servizio stesso al 31/12/2038, a mezzo stipula di un nuovo contratto di servizio ai sensi dell'art. 3 della convenzione intercomunale stipulata in data 27/6/2008, salve diverse determinazioni dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;
29. che il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;
- Dato atto che**
30. l'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviano un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
31. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;
32. il Comune di Martellago pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 31/3/2015 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;
33. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il "Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016";
34. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;

35. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il "Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016";
36. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;
37. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento;
38. Considerato che durante i primi mesi del 2017 sono stati sottoposti ai Comuni soci, per la loro approvazione, una serie di elaborati funzionali alla predetta integrazione oltre che ad un'operazione di aumento di capitale di Veritas, così descritta:
- progetti di integrazione suddivisi in diverse fasi a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del **8,69%** di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A., previa modifica dello statuto di ASI S.p.A.; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di **30,98** milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante conferimento della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa **27,1** milioni di Euro in esito alla operazione di cui al punto b); e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
 - nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, sottoscrizione da parte del Comune di Venezia di un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
 - apporto di modifiche allo statuto di ASI al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
 - predisposizione di uno schema di patti parasociali, in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A., fra i comuni soci delle società, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - apporto, in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali, delle necessarie modifiche allo statuto di Veritas S.p.A., ferme restando le altre variazioni che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;
 - a seguito delle predetti operazioni societarie, quei Comuni, che non fossero già soci di VERITAS S.p.A., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Ritenuto che:

39. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A., anche attraverso società da essa controllate o partecipate, costituiscono servizi pubblici locali anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;
40. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
41. le operazioni societarie straordinarie di aggregazione descritte, implementate in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

Considerato che:

42. le operazioni societarie, come quelle sopra considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la

regola che «i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei» la cui dimensione «di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (comma 1, art. ult. cit.);

43. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.];

44. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «principio di unicità» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonché dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

Posto che:

45. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];

46. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;

47. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

48. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;

49. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;

50. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);

51. il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con delibera n. 37 del 15.11.2016 ha preso atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia;
- Atteso che:**
52. il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti Locali Azionisti di Veritas SpA ha approvato nella seduta del 10.11.2016 lo schema di Patti Parasociali di Veritas SpA., con le relative operazioni societarie e di integrazione;
- Considerato che:**
53. il Comune di Martellago acquisito il parere del Collegio dei Revisori n.2/2017 del 19.01.2017 non formalizzava l'adesione alle operazioni straordinarie su richiamate;
- 54. Dato atto che:**
55. l'operazione societaria straordinaria sopradescritta è proseguita e si è realizzata nelle sue varie fasi, anche senza la partecipazione del Comune di Martellago, come di seguito indicato:
- in data 10 novembre 2016 con delibera del Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. sono stati approvati i patti parasociali in seguito sottoscritti dai Comuni soci in forza delle deliberazioni assunte dai competenti organi;
 - in data 28 febbraio 2017, con delibera dell'Assemblea di Veritas S.p.A. in seduta straordinaria avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106177 sono state approvate le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. relativamente, tra le altre, all'articolo 25 punti 1) e 3);
 - in data 11 aprile 2017 con Assemblea Straordinaria avanti il notaio Massimo Luigi Sandi, atto rep n. 106392 è stato approvato il nuovo statuto di A.S.I. S.p.A.;
 - in data 19 maggio 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106570 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azionisti di Alisea S.p.A., complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **16.559** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione e per il restante **0,133%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **1.885,00**;
 - in data 22 maggio 2017 avanti il notaio massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106854 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie di Asi S.p.A. pari all'**8,69%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azionisti di ASI S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **8.688** azioni al valore economico di euro **301,60**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **66** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore economico di euro **85,00** per ciascuna azione e mediante conguaglio in denaro per euro **2.614.690,80**;
 - in data 1° giugno 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto sottoscritto Rep n. 106660 Veritas S.p.A. ha ceduto e venduto al Comune di Cona n. **10** azioni proprie ex art. 2357 c.c. da nominali euro 50,00 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad euro **500,00**;
56. in data 1° giugno 2017 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Veritas S.p.A. tenutasi avanti il notaio Massimo Luigi Sandi atto Rep n. 106662, senza la partecipazione, tra l'altro, del Comune di Martellago, ha deliberato:
- di aumentare il capitale sociale da Euro 110.973.850,00 fino ad Euro 145.397.150,00 e quindi per complessivi euro 34.423.300,00 scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, cod. civ., riservato agli Enti locali soci di Asi S.p.A. e al socio Comune di Venezia, da liberare mediante conferimenti in natura e precisamente:
 - a) aumento fino a nominali euro 18.223.500,00 con sovrapprezzo di euro 12.756.450,00 con emissione fino a n.ro 364.470 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, riservato al socio Comune di Venezia; detto aumento verrà sottoscritto per euro 15.061.700,00, corrispondente a n. 301.234 nuove azioni ordinarie, e liberato contestualmente mediante il conferimento degli immobili facenti parte dell'"Area 43 ettari" e parte dell'area "Boschetto ex Sirma", come sopra meglio descritti, mentre il restante importo dovrà essere sottoscritto e liberato entro il termine di sei mesi dalla integrazione di perizia giurata di stima del 12 maggio 2017 sopracitata, con la precisazione che l'eventuale differenza tra il valore dei beni che verranno successivamente conferiti e il valore complessivo dell'aumento sarà imputata a riserva in conto futuro aumento di capitale riservata al solo Comune di Venezia;

b) aumento riservato agli Enti locali azionisti di Asi S.p.A. Comune di Torre di Mosto, Comune di Fossalta di Piave, Comune di Cessalto, Comune di Zenson di Piave, Comune di San Donà di Piave, Comune di Caorle, Comune di Eraclea, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Jesolo e Comune di Ceggia mediante il conferimento di n. 91.312 azioni di ASI Spa per un aumento di nominali euro 16.199.800,00 con imputazione di euro 39,20 a riserva da conferimento, con conseguente emissione da parte di Veritas Spa di n.ro 323.996 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, per un sovrapprezzo complessivo di euro 11.339.899,20, sottoscritto e liberato contestualmente;

- di procedere alla emissione di un numero di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 corrispondente all'aumentato capitale sociale in totale fino a n° 688.466 azioni;
- di modificare correlativamente l'art. 5 dello Statuto di Veritas S.p.A. (modifica avvenuta nella medesima data; nuovo Statuto rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi);

57. che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha approvato in data 1° giugno 2017 un progetto di fusione per incorporazione della "Azienda Servizi Integrati S.p.A." in forma abbreviata "A.S.I S.P.A.", con sede in San Donà di Piave (VE), Via N. Sauro n. 21, capitale sociale di Euro 2.986.000,00, i.v., diviso in n.ro 100.000 azioni del valore di euro 29,86 ciascuna, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare e codice fiscale 00203920277, REA VE-242454, nella "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede in Venezia, Santa Croce 489;

58. che in data 11 luglio 2017 con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Veritas spa tenutasi avanti il Notaio Massimo Luigi Sandi, suo Repertorio n. 106852 è stata approvata la fusione per incorporazione di ASI S.p.A., società incorporata, in Veritas S.p.A., società incorporante;

59. che in data 24/10/2017 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di ASI S.p.A in Veritas S.p.A con efficacia sotto il profilo civilistico dal 01.11.2017;

60. Considerato che Veritas, con nota assunta al prot. 8717 del 26/03/2017, evidenzia che la necessità di sottoscrizione dei Patti Parasociali da parte di tutti gli Enti Locali Soci di Veritas S.p.A. è correlata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti degli elementi dell'in house providing di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/ 2016, anche ai fini della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del Decreto medesimo, che per i servizi a rete quali il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione integrata dei rifiuti è effettuata dai Consigli di Bacino interessati, ed in particolare per la dimostrazione della sussistenza delle condizioni del controllo analogo congiunto di cui al comma 5 dell'art. 5 della normativa citata, la quale tra l'altro prevede alla lettera a) che "gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti".

Evidenzia inoltre che, tra gli elementi dell'in house providing previsti nello Statuto di Veritas S.p.A., ed in particolare agli artt. 26 (nomina Consiglio di Amministrazione) e 33 (nomina Collegio Sindacale) viene fatto riferimento a specifici Patti (Parasociali) concordati tra gli Enti Locali Soci.

Rileva infine che al punto 6 delle Linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D. lgs. 50/2016, aggiornate al 20/09/2017 all'art. 6 comma 6.3 si prevede che: "ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali."

Considerato che, in relazione a quanto specificatamente previsto all'art. 2 dei patti parasociali (Modalità di attuazione del Progetto di Integrazione), si dà atto che tutte le operazioni ivi richiamate sono state già eseguite senza la partecipazione del Comune di Martellago, per cui con la presente deliberazione il Comune si limita oggi a dar seguito ad una presa d'atto e adesione ai nuovi Patti Parasociali e al nuovo Statuto (allegati alla presente deliberazione) e tutto ciò per quanto occorra in relazione alle prerogative dei soci.

Visti:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;

- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni;
- il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2017;
- il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 27/12/2017, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative;
- il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017;
- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2013, (esecutivo);
- l'art. 42 della D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso;

Propone

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che l'operazione societaria straordinaria di aggregazione delineata in preambolo è proseguita e si è realizzata nelle sottoelencate fasi:
 - in data 10 novembre 2016 con delibera del Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. sono stati approvati i patti parasociali in seguito sottoscritti dai Comuni soci in forza delle deliberazioni assunte dai competenti organi;
 - in data 28 febbraio 2017, con delibera dell'Assemblea di Veritas S.p.A. in seduta straordinaria avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106177 sono state approvate le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. relativamente, tra le altre, all'articolo 25 punti 1) e 3);
3. di prendere atto dell'approvazione del nuovo statuto di A.S.I. S.p.A, già approvato in assemblea straordinaria di ASI S.p.A. in data 11 aprile 2017 rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi al Rep. 106392 dell'11 aprile 2017;
4. di prendere atto che in data 19 maggio 2017 avanti il notaio Massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106570 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al **25,16%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azionisti di Alisea S.p.A., complessivamente corrispondenti a n. **20.880** azioni, al valore di stima di euro **67,50**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **16.559** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro **85,00** per ciascuna azione e per il restante **0,133%** mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro **1.885,00**;
5. di prendere atto che in data 22 maggio 2017 avanti il notaio massimo Luigi Sandi con atto rep. n. 106854 si è perfezionato tra l'altro l'acquisto delle quote azionarie di Asi S.p.A. pari all'**8,69%** del capitale sociale, tra Veritas S.p.A. ed i Comuni azioni di ASI S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. **8.688** azioni al valore economico di euro **301,60**. Tale cessione è avvenuta mediante permuta di **66** azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore economico di euro **85,00** per ciascuna azione e mediante conguaglio in denaro per euro **2.614.690,80**;
6. di prendere atto che in data 1° giugno 2017, avanti il notaio Massimo Luigi Sandi, con atto sottoscritto Rep n. 106660, Veritas S.p.A. ha ceduto e venduto al Comune di Cona n. **10** azioni proprie ex art. 2357 c.c. da nominali euro 50,00 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad euro **500,00**;
7. di prendere atto che in data 1° giugno 2017 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Veritas S.p.A., tenutasi avanti il notaio Massimo Luigi Sandi, atto Rep n. 106662, ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale da Euro 110.973.850,00 fino ad Euro 145.397.150,00 e quindi per complessivi euro 34.423.300,00 scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, cod. civ., riservato agli Enti locali soci di Asi S.p.A. e al socio Comune di Venezia, da liberare mediante conferimenti in natura e precisamente:
 - a) aumento fino a nominali euro 18.223.500,00 con sovrapprezzo di euro 12.756.450,00 con emissione fino a n.ro 364.470 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, riservato al socio Comune di Venezia; detto aumento verrà sottoscritto per euro 15.061.700,00, corrispondente a n. 301.234 nuove azioni ordinarie, e liberato contestualmente mediante il conferimento degli immobili facenti parte dell'"Area 43 ettari" e parte dell'area "Boschetto ex Sirma", come sopra meglio descritti, mentre il restante importo dovrà essere sottoscritto e liberato entro il termine di sei mesi dalla integrazione di perizia giurata di stima del 12 maggio 2017 sopraccitata, con la precisazione che l'eventuale differenza tra il valore dei beni che verranno successivamente conferiti e il valore complessivo dell'aumento sarà imputata a riserva in conto futuro aumento di capitale riservata al solo Comune di Venezia;
 - b) aumento riservato agli Enti locali azionisti di Asi S.p.A. Comune di Torre di Mosto, Comune di Fossalta di Piave, Comune di Cessalto, Comune di Zenson di Piave, Comune di San Donà di Piave, Comune di Caorle, Comune di Eraclea, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Jesolo e Comune di Ceggia mediante il conferimento di n. 91.312 azioni di ASI Spa per un aumento di nominali euro 16.199.800,00 con imputazione di euro 39,20 a riserva da conferimento, con conseguente emissione da parte di Veritas Spa di n.ro 323.996 azioni del valore nominale di euro 50,00 oltre sovrapprezzo di euro 35,00 cadauna, per un sovrapprezzo complessivo di euro 11.339.899,20, sottoscritto e liberato contestualmente;
 - di procedere alla emissione di un numero di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 corrispondente all'aumentato capitale sociale in totale fino a n° 688.466 azioni;
 - di modificare correlativamente l'art. 5 dello Statuto di Veritas S.p.A. (modifica avvenuta nella medesima data; nuovo Statuto rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi);
8. di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha approvato in data 1° giugno 2017 un progetto di fusione per incorporazione della "Azienda Servizi Integrati S.p.A." in forma abbreviata "A.S.I S.P.A.", con sede in San Donà di Piave (VE), Via N. Sauro n. 21, capitale sociale di Euro 2.986.000,00, i.v., diviso in n.ro 100.000 azioni del valore di euro 29,86 ciascuna, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare e codice fiscale 00203920277, REA VE-242454, nella "Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.", con sede in Venezia, Santa Croce 489;
 9. di prendere atto che in data 11 luglio 2017 con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Veritas spa tenutasi avanti il Notaio Massimo Luigi Sandi, suo Repertorio n. 106852 è stata approvata la fusione per incorporazione di ASI S.p.A., società incorporata, in Veritas S.p.A., società incorporante;
 10. di prendere atto che in data 24/10/2017 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di ASI S.p.A in Veritas S.p.A con efficacia sotto il profilo civilistico dal 01.11.2017;
 11. Considerato che, per quanto specificatamente previsto all'art. 2 dei patti parasociali (Modalità di attuazione del Progetto di Integrazione), si dà atto che tutte le operazioni ivi richiamate sono state già eseguite senza la partecipazione del Comune di Martellago, per cui con la presente deliberazione il Comune si limita oggi a dar seguito ad una presa d'atto e adesione ai nuovi Patti Parasociali e al nuovo Statuto (allegati alla presente deliberazione) per quanto occorra in relazione alle prerogative dei soci;
 12. di prendere atto e aderire, anche al fine dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai nuovi patti parasociali tra gli Enti locali azionisti, **allegato sub A**) al presente provvedimento, già approvati in Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci Azionisti di Veritas S.p.A. dell'11 novembre 2016 e sottoscritti dai Comuni soci di Veritas SpA, in forza delle deliberazioni assunte dai competenti organi;

13. di prendere atto e aderire al nuovo statuto di Veritas S.p.A., **allegato sub lett. B)**, già approvato in assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. in data 1° giugno 2017 rogato presso il Notaio Massimo Luigi Sandi al Rep.106662 del 1° giugno 2017;
14. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché provveda alla sottoscrizione dei suddetti patti parasociali, garantendo così la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A. e consentendo nei confronti della stessa l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
15. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 13/2018, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati:

Tipo Parere	UO	Incaricato	Esito parere	Espresso il
Tecnico	SERVIZIO SEGRETERIA, CONTRATTI, GARE E APPALTI	Mauro Favaron	Favorevole	10/04/2018
Contabile	RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA	Annalisa Scroccaro	Favorevole	10/04/2018

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 10506 del 13/04/2018 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 19/04/2018;
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 13/04/2018;

Sentiti gli interventi:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARCATO GIANCARLA

Passo la parola all'assessore Campagnaro

ASSESSORE CAMPAGNARO MATTEO

Grazie, allora questa è una delibera che dovevamo ancora completare l'anno scorso, un procedimento che risale al 2016 a cavallo del 2017, ovvero la fusione, l'incorporazione dentro Veritas di ASI alisea, dei comuni del nord orientale di, della provincia di Venezia e nel contempo è stata fatta la, l'acquisizione del capitale di Veritas di una quota parte di proprietà del comune di Venezia, perché, affinché questo potesse mantenere il 51% delle azioni di Veritas, l'operazione è nata, non la avevamo ancora approvata in quanto i nostri revisori ritenevano che alcune documentazioni non fossero sufficienti per dare atto a questo tipo di deliberazione, cosa che invece altri comuni hanno fatto in questo contesto praticamente hanno anche approvato, perché avevano la maggioranza delle azioni per poter approvarlo, per cui hanno approvato il nuovo statuto di Veritas, ridisegnando la mappatura delle azioni, il comune di Martellago arriva ad avere il 3,13% di Veritas, nel contempo è stata approvata anche, regolamento i patti parasociali di Veritas s.p.a ovvero un regolamento di gestione di tutta la direzione amministrativa di Veritas, aumentando il numero di consiglieri da 5 a 9 poi altre modifiche le trovate, pensi le abbiate già viste eventualmente sullo statuto, sui patti parasociali, credo sia lodevole il fatto che di fronte anche alla paternità di Veritas del comune di Venezia col 51% vi sia stata la disponibile dello stesso comune di approvare i patti parasociali, quindi

considerare che le delibere dell'organo di Veritas non sia limitato alla capacità azionistica dei soci ma al numero di soggetti partecipati e questo logicamente permette quindi di dire che tutti i servizi che vengono dati, comunque hanno anche un certa, conformazione che anche i più piccoli possono farne parte e dire la loro insomma ecco, senza che poi vi sia qualcosa che venga imposto dal comune di Venezia maggior azionista, vi è anche il parere dei revisori dei conti su questa delibera di presa d'atto che è un parere favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARCATO GIANCARLA

quindi passiamo alla votazione,

Approva quanto indicato con voti espressi in forma palese:

Favorevoli: n.10.

Contrari: n. 0.

Astenuti: n. 4 (Marchiori, Marini, Simoncini, Ferri).-

DELIBERA

di approvare la proposta soprariportata e dichiara, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Favorevoli: n.10.

Contrari: n. 0.

Astenuti: n. 4 (Marchiori, Marini, Simoncini, Ferri).-

che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

IL PRESIDENTE

Giancarla Marcato

- firmato digitalmente-

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Longo Silvano

- firmato digitalmente-

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante le applicazioni informatiche in dotazione all'ente.
- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che impediscano l'esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 82/2005